

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2772)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 (V. Stampato n. 3615)

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, FRANCESCHINI, LETTIERI, BERTE', MORO
Dino, MARANGONE e NICOLAZZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1968*

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonchè gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo

speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono iscritti d'ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

RUOLO SPECIALE TRANSITORIO	RUOLO ORDINARIO AL QUALE È AMMESSO IL PASSAGGIO
—	—
1) Economia domestica;	1) Applicazioni tecniche femminili;
2) disegno;	2) educazione artistica;
3) canto corale;	3) educazione musicale;
4) materie tecniche industriali e agrarie (ruolo <i>b</i>);	4) applicazioni tecniche maschili (ruolo <i>b</i>);
5) esercitazioni tecnico-pratiche a indirizzo marinaro;	5) applicazioni tecniche maschili (ruolo <i>c</i>).

Art. 2.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti di canto corale, di stenografia, di dattilografia e di calligrafia iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonchè agli insegnanti ciechi collocati nel ruolo speciale transitorio di canto corale ed educazione musicale ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

Art. 5.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Il passaggio decorrerà ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.